

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI RILEVANTI E CON PARTI CORRELATE

ENÌA S.P.A.

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 1 marzo 2007

* * *

1. Premessa.

Il Consiglio di Amministrazione di Enìa S.p.A. (“**ENÌA**” o la “**Società**”), ai sensi all’art. 9 del Codice di Autodisciplina predisposto dal *Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate* attualmente in vigore (il “**Codice di Autodisciplina**”), ha adottato misure volte ad assicurare che le operazioni poste in essere con parti correlate, nonché quelle nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, vengano compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale (la “**Procedura**”).

2. Criteri per l’individuazione delle Operazioni Rilevanti.

Ai fini della Procedura, si considerano “**Operazioni Rilevanti**”:

- a) l’acquisto o cessione di partecipazioni, aziende, rami di azienda, cespiti o altre attività per un importo superiore a Euro [___];
- b) la concessione di finanziamenti in qualunque forma stipulati di importo superiore a Euro [___];
- c) l’assunzione di finanziamenti, fidi o altre operazioni creditizie passive di importo superiore a Euro [___] per singola operazione;
- d) il rilascio di garanzie reali su beni e rilascio di garanzie personali di importo superiore a Euro [___];
- e) conclusione e modifica di accordi di natura industriale, commerciale o finanziaria pluriennali, incluse le *joint venture*, partnership, alleanze strategiche, che comportino un impegno finanziario superiore a Euro [___] o una durata superiore a [___] anni;
- f) altre operazioni di straordinaria amministrazione il cui importo sia superiore a Euro [___].

Ai fini del calcolo dei controvalori che precedono, deve farsi di regola riferimento a ciascuna operazione singolarmente considerata; eccezionalmente, nel caso di operazioni che risultino strettamente e oggettivamente collegate nell’ambito di un medesimo disegno strategico o esecutivo, deve farsi riferimento al controvalore complessivo di tutte le operazioni collegate.

Le Operazioni Rilevanti sono riservate all’esame e all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di ENÌA S.p.A..

In relazione a ciascuna Operazione Rilevante, il Consiglio dovrà ricevere, a cura degli organi delegati, una informativa idonea a consentire un preventivo esame degli elementi essenziali dell’operazione medesima. In particolare, dovrà essere fornita un’esauriente informativa in merito alle motivazioni strategiche dell’Operazione Rilevante e ai prevedibili effetti economici, patrimoniali e finanziari della stessa, anche a livello consolidato.

3. Criteri per l'individuazione delle Operazioni con Parti Correlate.

3.1 La definizione di Parti Correlate

Ai fini della presente Procedura, ai sensi all'art. 2, comma 1, lettera h) del Regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche, si considerano "**Parti Correlate**" i soggetti definiti tali dal principio contabile internazionale n. 24 concernente l'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. Secondo tale principio una parte è considerata "*correlata*" a un'entità se:

- a) direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, la parte:
 - (i) controlla l'entità, ne è controllata, oppure è soggetta al controllo congiunto (ivi incluse le entità controllanti, le controllate e le consociate);
 - (ii) detiene una partecipazione nell'entità tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; o
 - (iii) controlla congiuntamente l'entità;
- b) la parte è una società collegata dell'entità;
- c) la parte è una *joint-venture* in cui l'entità è una partecipante;
- d) la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o della sua controllante;
- e) la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti (a) o (d);
- f) la parte è un'entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui ai punti (d) o (e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto;
- g) la parte è un fondo pensionistico per i dipendenti dell'entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata".

Ai fini della individuazione della nozione di "*parte correlata*":

- per controllo si intende, secondo quanto previsto dal principio contabile internazionale n. 24, (i) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenerne i benefici dalla sua attività; (ii) il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica;
- per società controllata si intende, secondo quanto previsto dal principio contabile internazionale n. 28, un'entità in cui la partecipante detiene un'influenza notevole e che non è una controllata, né una partecipazione a controllo congiunto);
- per influenza notevole si intende, secondo quanto previsto dal principio contabile internazionale n. 24, il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo; tale influenza può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi;
- per stretti familiari si intendono coloro che potrebbero influenzare, o essere influenzati da, la persona fisica correlata alla Società (sono sempre stretti familiari i coniugi non legalmente separati, gli ascendenti e discendenti e i parenti e affini entro il terzo grado).

3.2 Le Operazioni con Parti Correlate riservate all'esame ed approvazione del Consiglio di Amministrazione

Ai fini della presente Procedura, deve intendersi: (i) per “**Operazione Tipica**” l'operazione ricorrente, usuale o comunque rientrante nel normale corso degli affari della Società per tipologia, oggetto e modalità di determinazione del corrispettivo; e (ii) per “**Operazione a Condizioni di Mercato**”: l'operazione conclusa a condizioni di mercato ovvero a condizioni conformi alla prassi negoziale normalmente seguita o comunque a condizioni non difformi da quelle praticate in operazioni simili.

Sono riservate all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di ENIA le Operazioni con Parti Correlate, che non siano Operazioni Tipiche od Operazioni a Condizioni di Mercato.

Resta ferma in ogni caso la competenza dell'organo collegiale in caso di Operazioni con Parti Correlate (per quanto Operazioni Tipiche od Operazioni a Condizioni di Mercato) che siano qualificabili anche come Operazioni Rilevanti. In tale caso, si applicano i principi e le procedure di cui al Paragrafo 2 della Procedura.

In relazione a ciascuna Operazione con Parti Correlate riservata al Consiglio di Amministrazione, il Consiglio dovrà ricevere, a cura degli organi delegati, una informativa idonea a consentire un preventivo esame degli elementi essenziali dell'operazione medesima, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

- caratteristiche generali dell'operazione (indicando in particolare: l'oggetto, le motivazioni, il corrispettivo e la tempistica dell'operazione, nonché la natura della correlazione);
- modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e dei principali termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;
- prevedibili effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, anche a livello consolidato;
- eventuali interessi (anche indiretti) dei componenti degli organi sociali nell'operazione.

Il Consiglio di amministrazione dovrà inoltre ricevere dal Comitato per il Controllo Interno un parere non vincolante riguardante le Operazioni con Parti Correlate, che siano qualificabili anche come Operazioni Rilevanti, riservate all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio, a seguito dell'informativa ricevuta dagli organi delegati e comunque qualora ne ravvisi l'opportunità, tenuto conto della natura, del valore e delle altre caratteristiche della singola Operazione con Parti Correlate potrà richiedere che la stessa venga conclusa con l'assistenza di uno o più esperti che esprimano una opinione sulle condizioni economiche e/o sulle modalità esecutive e tecniche dell'operazione. La scelta degli esperti di cui avvalersi dovrà ricadere su soggetti di riconosciuta professionalità e competenza e dei quali dovrà essere verificata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse in relazione all'operazione.

Gli Amministratori che hanno un interesse, anche potenziale o indiretto, in una Operazione con Parti Correlate sono tenuti ad informare preventivamente ed esaurientemente il Consiglio sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a valutare, in relazione a ciascun caso concreto e sulla base dell'informativa fornita dal Consigliere interessato, tenendo conto anche della necessità di assicurare il buon funzionamento dell'organo consiliare, l'opportunità di richiedere al medesimo Consigliere: (i) di allontanarsi dalla seduta prima dell'inizio della discussione e

fino a quando non sia stata assunta la deliberazione; ovvero (ii) di astenersi dal partecipare alla votazione.

3.3 Le Operazioni con Parti Correlate non riservate all'esame ed approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Le Operazioni con Parti Correlate diverse da quelle riservate all'esame ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione sono rimesse alla competenza degli organi delegati, in conformità alle deleghe a questi rispettivamente attribuite.

Salvo quanto di seguito precisato, gli organi delegati forniscono al Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva, un'esauriente informativa sugli elementi essenziali dell'Operazione con Parti Correlate dai medesimi posta in essere, nonché sugli eventuali profili di rischio o altri elementi di criticità della stessa. In particolare, dovrà essere fornita un'esauriente informativa in merito ai seguenti elementi:

- caratteristiche generali dell'operazione (con particolare riferimento alla natura della correlazione e alle motivazioni dell'operazione);
- prevedibili effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, anche a livello consolidato.

In ogni caso, resta salva la possibilità per gli organi delegati, ove ne ravvisino l'opportunità, di sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di ENIA le Operazioni con Parti Correlate che, pur non riservate alla competenza consiliare, presentino – nel caso concreto – particolari elementi di criticità e/o di rischio per la salvaguardia del patrimonio aziendale ovvero per la tutela degli azionisti di minoranza. In tale ipotesi, trova applicazione la procedura indicata nel Paragrafo 3.2 della Procedura.

4. Entrata in vigore

4.1 Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

* * *